Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova, tra il Tribunale di Novara e LIBERAZIONE E SPERANZA SCS

E

TRIBUNALE DI NOVARA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a' sensi deLL'ART 54 del DL.vo 28 AGOSTO 2000, n 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2021 8 della l 15

premesso che

che, a norma dell'art 54 decreto Dlvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, Consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o pressi enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

- L'art 186 comma 9-bis del CdS introdotto dall'art. 33 comma 1, lett A) punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui art. 54 D.Lvo 274/2000
- Alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge 67/2014, in tema di Messa alla Prova"
- Che l'art 2, comma 1, del decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicati nell'art 1 comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che LIBERAZIONE e SPERANZA SCS, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblicità utilità rientra tra gli Enti indicati all'art. 54 del citato Decreto Legislativo
- Tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. GIANFRANCO PEZONE Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante ELIA IMPALONI, si conviene e sis tipula quanto segue

ART. 1

L'Ente consente che n.2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha oggetto le seguenti prestazioni:

- Servizi di assistenza alla persona
- Servizi di assistenza comunicazione
- Servizi di assistenza amministrativa
- Servizi di assistenza manutenzione

ART 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma del. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità

ART 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, l'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati

ART 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART 8

La presente convenzione avrà la durata di anno 3 a decorrere dalla data in ui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere nell'elenco degli Enti convenzionati di cui art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Luogo e data 18 LUG 2024

Il presidente del Tribunale

Il Presidente F.F.
Dr. Gianfranco Pezone

Liberazione e speranza scs
Elia Impaloni

LIBERAZIONE e SPERANZA
Società cooperativa sociale
PRESIDENTE
ELIA IMPALONI